

Senigallia (An) in via Cimabue n. 11/2, nella persona del sig

e

residente in _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore delegato e Legale Rappresentante della società Simam S.p.a. munito dei poteri necessari, di seguito “**concessionario**”;

Premesso che

a) in data 12/08/2016, la Simam SpA presentava proposta ex art. 183 comma 15 D.lgs. n. 50/2016, acquisita al protocollo del concedente al n. 56647, per realizzare opere di adeguamento, manutenzione straordinaria e gestione dell’impianto di depurazione a servizio dell’ex discarica di rifiuti urbani in località Sant’Angelo in Comune di Senigallia;

b) in data 08/11/2016, con deliberazione di G.M. n. 277, la proposta formulata da Simam SpA era valutata fattibile ai sensi comma 15 dell’art. 183 del D.lgs. n. 50/2016, quindi Simam SpA veniva individuato quale Promotore della proposta in argomento;

c) in data 22/05/2017, con bando pubblicato, era indetta la gara di cui all’art. 183 del D.lgs. n. 50/2016;

d) a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, con determina dirigenziale n. 1870 dell’11/12/2018, la Concessione è stata aggiudicata alla società Simam s.p.a.;

e) le Parti intendono disciplinare mediante apposita convenzione la concessione relativa all’intervento per le opere di adeguamento e manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione a servizio dell’ex discarica di rifiuti urbani in località Sant’Angelo in Comune di Senigallia;

f) la disciplina della concessione del Progetto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario;

g) che la Società Simam S.p.A. risulta regolarmente iscritta nell'elenco istituito presso la Prefettura di Ancona a far data dall'11/6/2018 con validità sino all'10/06/2019;

h) che il presente contratto acquista efficacia con la sottoscrizione apposta dal Dirigente sopra citato, il quale lo approva.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto, si applicano le seguenti definizioni:

a. *Canone Annuo*: indica le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario quale contributo alle spese di gestione al netto di IVA;

b. *Capitolato di Gestione*: indica il capitolato di gestione allegato alla presente Convenzione;

c. *Codice*: indica il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE”;

d. *Collaudo*: indica la data di emissione del certificato di collaudo delle Opere ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016;

e. *Concedente* : indica il Comune di Senigallia;

f. *Concessionario*: indica il soggetto aggiudicatario della concessione;

g. *Concessione*: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione;

- h. Contratto di Finanziamento:* indica il contratto da stipularsi per l'erogazione degli importi necessari a finanziare i costi del Progetto;
- i. Convenzione:* indica il presente contratto, che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione;
- j. Costo di Costruzione dell'Opera:* indica l'importo di Euro 445.128,10 al netto di IVA;
- k. Cronoprogramma:* indica il programma cronologico di avanzamento dei Lavori, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari al completamento delle Opere e all'Erogazione dei Servizi, come di volta in volta modificato e aggiornato;
- l. Direttore dei Lavori:* indica il soggetto incaricato dal Concessionario delle attività di direzione dei lavori, ai sensi del successivo art. 15;
- m. Equilibrio Economico Finanziario:* indica l'equilibrio degli investimenti e della gestione del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 e del 182 del D.Lgs. n. 50/2016, determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario;
- n. Erogazione dei Servizi:* indica l'erogazione dei servizi previsti nella presente Convenzione durante la Fase di Gestione;
- o. EURIBOR:* indica il tasso *Euro Interbank Offered Rate* a 12 mesi con divisore 360, valido per regolamento il primo giorno successivo a quello in cui ciascun pagamento risulta dovuto, ai sensi della presente Convenzione, così come rilevato alle ore 11:00 (*Central Europe Time*) dallo *Euribor Panel Steering Committee* a 2 giorni prima del predetto giorno di regolamento e pubblicato sul circuito Reuters, nonché sui principali quotidiani economici e qualora non sia possibile ottenere alcun

tasso in conformità a quanto precede, l'ultimo *Euro Interbank Offered Rate* a 12 mesi con divisore 360 pubblicato;

p. Fase di costruzione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del concessionario per la realizzazione delle opere di adeguamento e manutenzione straordinaria dell'impianto e dell'area;

q. Fase di Gestione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario comprese tra l'immissione in possesso, ovvero inizio della gestione e la scadenza o perdita di efficacia della Concessione;

r. Fatto del Concedente: indica

- l'inadempimento del concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente convenzione;
- un fatto imputabile alla pubblica amministrazione che dia luogo a ritardo nel rilascio di una autorizzazione o provvedimento rispetto alle previsioni del cronoprogramma;
- un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della presente Convenzione;

s. Finanziamenti: indica gli importi complessivi messi a disposizione del Concessionario dai Finanziatori in relazione al Progetto;

t. Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità, anche temporanea, in tutto o in parte, di

adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione per effetto di:

- guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
- reperti archeologici o di valore artistico;
- sabotaggio o vandalismo;
- dissesto naturale, quali, a mero titolo esemplificativo, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;
- sciopero o agitazioni sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;
- impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari al Progetto, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi tali ai sensi della presente Convenzione;

u. Messa in Esercizio: indica la data dell'effettivo inizio dell'Erogazione dei Servizi come risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

v. Offerta: indica l'insieme dei documenti presentati dal Concessionario in gara;

w. Finanziatori: indica i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere;

x. Opere: indica l'insieme delle opere realizzate dal Concessionario nella fase di Costruzione, volte all'adeguamento e alla manutenzione

straordinaria dell'impianto di depurazione e del centro di raccolta rifiuti solidi differenziati a servizio dell'ex discarica di rifiuti urbani in località Sant'Angelo in comune di Senigallia;

y. Organo di Alta Vigilanza: indica il soggetto incaricato dell'Alta Vigilanza, designato dal Concedente, di cui al successivo art. 15;

z. Parametri Economico Finanziari: indica i parametri DSCR minimo, LLCR e TIR assunti come presupposti e condizioni di base ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario;

aa. Piano economico-finanziario nel seguito anche P.E.F.: indica il piano di copertura degli investimenti e di gestione asseverato posto a base dell'offerta da parte del concessionario;

bb. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: indica il progetto redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e che forma parte integrante dell'offerta;

cc. Progetto Definitivo: indica il progetto che il concessionario ha redatto conformemente alle indicazioni di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica;

dd. Progetto Esecutivo: indica il progetto che il concessionario dovrà redigere conformemente alle indicazioni di cui al progetto definitivo;

ee. Promotore: indica la società SIMAM SpA che ha presentato la Proposta in data 12/08/2016, acquisita al protocollo comunale al n. 56647;

ff. Proposta: indica l'insieme dei documenti presentati dal Promotore, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della dichiarazione di fattibilità;

gg. Responsabile della Sicurezza: indica, secondo il contesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e i diversi soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

hh. Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato dal Concedente, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

ii. Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario, meglio descritte nel successivo art. 21.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. I contraenti, così come specificati, dichiarano di riconoscere la premessa in narrativa come parte integrante del presente atto.

2. La concessione per lavori oggetto del presente contratto ricomprende: la progettazione esecutiva, la costruzione delle opere di adeguamento e manutenzione straordinaria, nonché la gestione funzionale ed economica dell'impianto di depurazione e del centro di raccolta rifiuti solidi differenziati a servizio dell'ex discarica di rifiuti urbani in località Sant'Angelo in Comune di Senigallia.

Nel dettaglio:

- la progettazione esecutiva di tutte le opere occorrenti, redatta ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità al Progetto Definitivo ed alle norme di settore;

- la realizzazione delle opere, in conformità ai progetti approvati e secondo il cronoprogramma allegato (allegato 5 alla parte integrante); le

stesse sono riepilogate come segue:

- Opere di adeguamento impianto quali:
 - a. inserimento di una nuova linea di trattamento chimico - fisico dei rifiuti;
 - b. sezione di disidratazione fanghi derivanti dal trattamento chimico - fisico;
 - c. sezione di accumulo rifiuti;
 - d. impianto package di ultrafiltrazione;
 - e. impianto package di osmosi inversa;
 - f. montaggi meccanici e *piping*;
 - g. montaggi elettro - strumentale;
 - h. costruzione piazzola in calcestruzzo per posizionamento nuove unità;
- Manutenzioni straordinarie quali:
 - i. sostituzione dell'attuale grigliatura con filtrococlea di nuova installazione;
 - j. sostituzione dell'attuale sezione di desabbiatura con nuovo desabbiatore;
 - k. rifacimento piazzale stoccaggio rifiuti solidi differenziati;
 - l. sistemazione piazzale asfaltato dell'impianto;

- la gestione economica e funzionale dell'impianto di depurazione a servizio dell'ex discarica di rifiuti urbani in località Sant'Angelo in Comune di Senigallia identificato come segue dall'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere:

Trattamento	Descrizione	Provenienza	Metri cubi /
-------------	-------------	-------------	--------------

biologico (D8) di rifiuti speciali non pericolosi per le seguenti tipologie di rifiuti CER			anno
19.07.03	Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 190702	Prodotto in sito	26.450
19.07.03	Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 190702	Conferito da terzi	3.000
20.03.04	Fanghi delle fosse settiche (bottini espurgo pozzi neri e fosse biologiche)	Conferito da terzi dal Territorio comunale	12.000
20.03.04	Fanghi delle fosse settiche (bottini espurgo pozzi neri e fosse biologiche)	Conferito da terzi al di fuori del territorio comunale	5.300
16.10.02	Reflui liquidi derivanti dal lavaggio dei contenitori stradali	Conferito da terzi dal territorio comunale ed extra comunale	2.200

Fonte: relazione illustrativa proposta promotore

- la gestione economica dell'impianto di depurazione e del centro raccolta RSD, localizzata entro la medesima area dell'impianto di depurazione, definita nel Piano Economico Finanziario, nel progetto di fattibilità, nel progetto definitivo e nella specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- la gestione economica e funzionale di attività eventualmente richieste ed ottenute dal Concessionario a sua cura e spese.

Qualificano la concessione, pertanto, quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, i seguenti documenti:

1. bozza di convenzione;

2. asseverazione del PEF;
 3. PEF: piano economico-finanziario;
 4. Specificazioni caratteristiche servizio e gestione;
 5. Cronoprogramma (allegato 3.5 all'offerta economica);
 6. Offerta Tecnica Economica relativa alla *"Procedura per l'affidamento della concessione dell'impianto di depurazione in località Sant'Angelo (CIG: 7055588767)"* presentata al Comune di Senigallia (N) il 21 Lug. 2017 e relativa aggiudicazione: Comune di Senigallia Prot. 73.310 Fascicolo I-15 2017-20 del 11 ottobre 2017;
 7. D.U.V.R.I.
3. Il Comune di Senigallia, in qualità di locatario dell' area di sedime delle attrezzature e degli impianti esistenti (catastralmente individuate al Fg. 51 part. 86 del catasto Fabbricati ed al Fg. 51 partt. 2/3/49 del Catasto Terreni) ubicata in Senigallia località Sant'Angelo, concede per le finalità della presente concessione l'uso delle medesime aree ai sensi dell'art. 6 del contratto di locazione vigente.
4. Al termine del periodo di Concessione, fissato al successivo art. 4, le aree come sopra messe a disposizione, le attrezzature edilizie e impiantistiche, le opere realizzate e quanto altro funzionalmente connesso alle attività in oggetto, previo verbale di consegna, verranno restituite al Comune di Senigallia a titolo gratuito quale atto conclusivo del contratto di concessione.
5. Le aree e le strutture sono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noto al Concessionario.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle disposizioni di legge in materia, al Codice degli appalti pubblici vigente, alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

7. Il Concessionario gestirà funzionalmente ed economicamente l'impianto di depurazione ed il centro di raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati per l'intera durata della concessione in proprio o con l'affidamento, anche parziale a terzi. Eventuali affidamenti a terzi dovranno avvenire nel rispetto di quanto prescritto dal Codice per gli affidamenti da parte dei concessionari di lavori pubblici.

8. Al Concessionario viene concessa la facoltà, da esercitarsi entro il decimo anno di gestione, di realizzare un impianto di cogenerazione a biomassa con processo di gassificazione del legno.

9. Il Concessionario, in qualità di gestore dell'impianto e del centro raccolta RSD, ha il diritto di ampliare i codici CER; di incassare i premi RAEE, modificare l'attuale AIA, conferire liquami da trattare ed incassare i relativi importi tariffari.

10. La caratterizzazione delle attività di depurazione, e gestione centro di raccolta rifiuti urbani differenziati, fermo restando gli impegni contrattuali esplicitati agli articoli precedenti, è rappresentata dai seguenti documenti già parte dell'offerta tecnica del proponente:

- Offerta tecnica Volume 3: Relazione tecnica n. 1
- Offerta tecnica Volume 3: Relazione tecnica n. 2
- Offerta tecnica Volume 3: Relazione tecnica n. 3
- Offerta tecnica Volume 3: Relazione tecnica n. 4.

ART. 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE

1. Il concessionario si obbliga a presentare il Progetto Esecutivo, entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula della presente convenzione. Il Progetto Esecutivo verrà presentato al Responsabile Unico del Procedimento che potrà chiedere per una sola volta modifiche allo stesso. Ottenuta la validazione del progetto esecutivo da parte del Responsabile Unico del Procedimento, il concessionario provvederà ad istituire l'ufficio della Direzione lavori.
2. Il concedente si impegna a deliberarne l'approvazione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del progetto.

ART. 4 - CRONOPROGRAMMA LAVORI

1. Il concessionario eseguirà i lavori relativi alle opere di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 90° giorno successivo all'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Senigallia e della quale il medesimo ente si farà carico di notifica.
2. Il concessionario potrà procedere all'esecuzione dei lavori secondo il cronoprogramma posto in allegato, anche eventualmente aggiornato ed adeguato al momento dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell'Amministrazione comunale.
3. L'eventuale sospensione e ripresa dei lavori sarà regolata secondo le modalità ed i termini previsti dal D. Lgs. n. 50/2016.
4. In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate, non prevedibili ed eccezionali, compresi eventi di forza maggiore, il concedente può riconoscere proroghe al termine di ultimazione dei lavori e alla durata della stessa concessione per un periodo di tempo

equivalente a quello del perdurare dell'evento, a condizione che tale richiesta sia proposta tempestivamente e comunque prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori di cui al comma 1. Resta espressamente inteso che costituisce causa di forza maggiore ai sensi del presente articolo anche l'eventuale sospensione del presente contratto e/o delle attività di esecuzione dei lavori da parte dell'Autorità giudiziaria, amministrativa o civile, per fatti non imputabili al concessionario.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Fatte salve le facoltà di revisione e di recesso di cui ai successivi articoli, tenendo conto della necessità di assicurare l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti del concessionario, così come previsto dall'art. 165 del D. Lgs. n. 50/2016, la durata della concessione è stabilita in 10 (dieci) anni ed 11 (undici) mesi, decorrenti dalla data di immissione in possesso nell'area e nell'impianto di cui ad apposito verbale da redigere in tale occasione in contraddittorio tra il RUP e il legale rappresentate della concessionaria.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario accetta la concessione e, per l'effetto, s'impegna ad eseguire a sua cura e spese gli studi, la progettazione esecutiva, i lavori e le forniture, le attività di gestione ed erogazione dei servizi connessi, di cui al precedente art. 2, le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa, ad eccezione di quelle

espressamente poste a carico del Concedente dalla presente convenzione.

2. Il Concessionario assicura il finanziamento delle risorse occorrenti alla realizzazione delle Opere e all'erogazione dei Servizi connessi consistenti nella gestione dell'impianto di depurazione del percolato e dei liquami conferiti da terzi, nonché del centro di recupero dei rifiuti urbani differenziabili.

3. Sono a carico del Concessionario i diritti, i compensi e quant'altro debba essere corrisposto ai proprietari di brevetti e licenze che debbano essere utilizzati per la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere.

4. Sono a carico del Concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere per la durata della concessione, ad eccezione delle attrezzature edili ed elettromeccaniche pre-esistenti non oggetto degli interventi di adeguamento da parte del concessionario.

5. Il concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

6. Il concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi

ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante la Fase di Costruzione, sia durante la Fase di Gestione.

7. Il concessionario si impegna a fornire al concedente la documentazione e le informazioni nonché la necessaria assistenza in relazione ad attività e provvedimenti di competenza del concedente che riguardano l'impianto nel suo complesso (trattamento liquami da depurare e recupero rifiuti differenziabili).

8. Il concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il concedente in relazione a:

- a. Ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei Lavori per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto a quanto previsto nei Documenti di progettazione e nel cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- b. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei servizi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, con indicazione della relativa causa e delle misure che il concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
- c. la sussistenza dei presupposti per la risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine, o altro presupposto per la cessazione delle linee di credito concesse al concessionario ai fini

della copertura del PEF, ovvero per l'esecuzione forzata da parte dei Finanziatori nei confronti del concessionario anche in virtù delle garanzie a questi concesse dal concessionario;

- d. l'instaurazione di procedimenti giudiziari o arbitrari da parte o nei confronti del concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente convenzione;
- e. le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei Lavori, per le quali si applica la specifica disciplina del Regolamento;
- f. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione, sul progetto ovvero sulla capacità del concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente convenzione.

9. Il concessionario dichiara e garantisce che ha agito e continuerà ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, di carattere generale e in materia ambientale in particolare, contributiva e previdenziale.

ART. 7 - CORRISPETTIVI DOVUTI AL CONCESSIONARIO

1. Il concedente, quale corrispettivo della attività di depurazione del percolato proveniente dalla propria ex discarica (medesimo sito dell'impianto), valorizzato al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, come risultante dal Piano economico-finanziario pagherà al concessionario un canone annuo pari ad € 306.566,00 (euro

trecentoseimilacinquecentosessantasei/00). Detto canone verrà ridotto negli anni in cui i rifiuti trattati conferiti da terzi in impianto supereranno la soglia di 8.910 metri cubi annui. Tale riduzione sarà di € 9,30 per ogni metro cubo di rifiuto trattato oltre la soglia dei 8.910 metri cubi anno. L'importo di cui sopra sarà adeguato annualmente in misura percentuale pari al 100% (cento per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78 (Indice FOI senza tabacchi).

Per la suddetta finalità di calcolo del corrispettivo e di verifica delle attività svolte nel sito, il quantitativo dei rifiuti trattati, dei rifiuti conferiti e della qualità dei reflui conferiti alla fognatura pubblica, dovrà essere reso noto al concedente, mediante la trasmissione di report mensile, strutturati su file in formato foglio di calcolo, dai quali si evinca il riferimento alle operazioni di carico / scarico dei rifiuti conferiti all'impianto, certificato dal responsabile della gestione dell'impianto di depurazione.

Inoltre, ogni modifica tariffaria dovrà essere preventivamente autorizzata da parte del concedente.

2. Il canone deve intendersi fisso ed immutabile, salvo adeguamento annuale in misura percentuale pari al 100% (cento per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78 (Indice FOI senza tabacchi).

3. Nel corso della gestione il canone è erogato al concessionario in

quattro rate trimestrali anticipate di importo pari a Euro 76.000,00 (settantaseimila/00) più I.V.A. Nella prima fattura dell'anno verranno conguagliate le eventuali somme pagate in eccedenza o le maggiori somme da versare. Ciascuna rata da corrispondersi entro la prima decade di ogni trimestre.

4. I proventi derivanti dalla gestione funzionale e dallo sfruttamento economico dell'impianto ed introitati a titolo di corrispettivo dal Concessionario sono identificabili, in via principale, anche se non esaustiva, come tariffe, canoni e diritti derivanti da: (i) Canone pagato dal Comune ex art. 8; (ii) premi RAEE; (iii) incassi per il conferimento di liquidi da trattare da parte di soggetti Privati o Pubblici; (iv) diritti per pubblicità ed attività televisive e cinematografiche; (v) diritti per lo sfruttamento dell'immagine delle Opere realizzate; (vi) sponsorizzazioni.

5. La tariffa massima applicata ai soggetti terzi per il conferimento di liquami da sottoporre a depurazione è fissata in € 27,50 (euro ventisette/50) al metrocubo oltre all'I.V.A.. La stessa deve intendersi fissa ed invariabile fatti salvi i casi di revisione della concessione disciplinati dalla presente convenzione e adeguamento annuale in misura percentuale pari al 100% (cento per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78 (Indice FOI senza tabacchi).

6. Per quanto concerne la pubblicità, questa potrà avvenire sia all'interno della struttura che sul perimetro esterno.

ART. 8 - FINANZIAMENTO DELLE OPERE

1. Il concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla progettazione, redazione domande autorizzative, richieste permessi, ivi compresi quelli relativi alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di fornire il Progetto Esecutivo completo in ogni dettaglio.

2. Il concessionario assicura altresì il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli equipaggiamenti e gli impianti necessari:

- a. alla realizzazione delle opere;
- b. all'erogazione dei servizi;
- c. alla gestione e alla manutenzione delle stesse.

3. Ai sensi dell'art. 165, c. 5 del Codice, nell'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonché di mancato collocamento delle obbligazioni emesse da SIMAM SpA entro diciotto mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione, la convenzione viene risolta, fatta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente e sottoscritte entro il medesimo termine. In caso di risoluzione, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative allo studio di fattibilità, alla progettazione definitiva ed esecutiva.

ART. 9 - PENALI

1. Qualora il concessionario ritardi, per causa a lui imputabile, la predisposizione del Progetto Esecutivo rispetto ai termini stabiliti dal cronoprogramma, questi sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera di Euro 100,00 e comunque complessivamente non

superiore al 10% del corrispettivo professionale previsto per la realizzazione della suddetta progettazione. Superato tale limite, il concedente potrà procedere alla risoluzione del contratto di concessione come previsto dall'art. 33.

2. Qualora il concessionario ritardi, per causa a lui imputabile, il completamento dell'opera rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma, il concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera di 0,01% dell'importo dei lavori. L'importo complessivo delle penali non potrà in ogni caso essere superiore al 10% del valore dell'intera opera come indicato dal concessionario in sede di offerta. Superato tale limite, il concedente potrà procedere alla risoluzione del contratto di Concessione come previsto dall'art. 33.

3. In ogni caso, qualora il ritardo nell'adempimento comporti un importo della penale superiore al 10% del valore dell'intera opera, come indicato dal concessionario in sede di offerta, il Responsabile del Procedimento può promuovere la procedura per la risoluzione del contratto come previsto dall'art. 33.

ART. 10 - ONERI DI MANUTENZIONE

1. Durante tutta la fase di gestione, il concessionario dovrà eseguire, in conformità al piano di manutenzione di cui all'art. 38 del DPR 207/2010, a sua cura e sue spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere nella sua disponibilità, provvedendo, ove necessario, al completo rinnovo degli impianti o parte di essi, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico delle opere. Fatto salvo per la

sostituzione delle macchine esistenti non sostituite in precedenza dal concessionario. Non sono da ritenersi incluse tutte quelle operazioni che, per cause connesse a forza maggiore, si rendano indispensabili per riparare e/o sostituire qualsiasi componente civile (vasche e edifici) risultante difettosa e/o non più funzionante, per motivi inequivocabilmente non riconducibili a cattiva manutenzione ordinaria.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

1. Entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione il concedente nominerà un Responsabile Unico del Procedimento, laddove non già nominato, con la funzione di responsabile unico della concessione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/90 ed un suo sostituto, per il caso di assenza o di impedimento del primo. Il Responsabile provvederà a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale. Gli oneri di cui all'art 113 del D.lgs. n. 50/16 sono a carico del concessionario.

2. Il concedente, a fronte degli oneri e degli impegni assunti dal concessionario, si impegna a:

- a. concedere il depuratore e l'area indicati nell'offerta liberi da vincoli che ne pregiudichino l'utilizzo ai fini della concessione. Eventuali ritardi nel processo di immissione nel possesso non vengono computati ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 6;
- b. rilasciare al concessionario, senza oneri a carico di quest'ultimo e nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma, tutte le attività amministrative

di sua competenza necessarie al Progetto in relazione alla realizzazione dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi, compresi a titolo esemplificativo tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e atti. Eventuali ritardi nel processo di rilascio non vengono computati ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 6;

- c. prestare al concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile dopo la richiesta scritta del concessionario e, comunque, nel termine di 10 (dieci) giorni;
 - d. adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di sottoservizi e interferenze che possano ostacolare o pregiudicare il Progetto entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma;
 - e. consentire al concessionario una remunerativa esecuzione della concessione nonché il mantenimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario del progetto. Gli oneri relativi agli eventuali oneri quali occupazione di suolo pubblico, in relazione ai lavori in oggetto del presente contratto, sono a carico del concedente;
 - f. prendere in consegna le opere allo scadere della concessione, ovvero a remunerare opportunamente il concessionario per la loro custodia.
3. Il concedente s'impegna, inoltre, a garantire le condizioni

necessarie a mantenere l'Equilibrio Economico-Finanziario risultante dal Piano Economico-Finanziario asseverato allegato all'offerta, adottando, ove necessario, tutte le misure necessarie e/o opportune a tal fine, anche per mantenere indenne il concessionario dagli aumenti degli oneri previsti dal piano a causa di eventuali ritardi a questo non imputabili. Il concedente, nel dichiarare che le opere in questione, oggetto di affidamento in concessione, sono conformi alla strumentazione urbanistica vigente, dà atto che per le stesse, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e succ. mod. ed integrazioni, non vi è necessità del rilascio del permesso per costruire che risulta insito nell'approvazione del progetto validato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/16. Per lo stesso motivo, nessun contributo di costruzione è dovuto dal concessionario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 3 lett. c) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e succ. mod. ed integrazioni. In tal senso, il concessionario è esentato dal versamento:

- a. del contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione e del contributo afferente al costo di costruzione;
- b. della tassa per occupazione di suolo pubblico, per la durata dei lavori e per la durata della concessione;
- c. dell'Imposta municipale propria sugli immobili;
- d. della TARI;
- e. dal versamento di eventuali tasse, oneri ed imposte a contenuto analogo o simile a quelle precedentemente elencate anche introdotte in sostituzione o aggiunta alle stesse in un momento successivo alla stipula della presente concessione, dandosi per

questo atto che trattasi di opere attraverso cui il Comune di Senigallia raggiungerà le pubbliche finalità indicate in premessa e che le opere analogamente hanno finalità pubbliche e necessarie all'equilibrio economico finanziario della presente concessione.

4. Il concedente dichiara e garantisce che:
 - a. l'aggiudicazione della concessione al concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse, *inter alia*, le disposizioni del Codice civile;
 - b. tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della concessione al concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi.
5. Considerando che la realizzazione e gestione dell'opera sarà effettuata mediante tecniche di *project financing*, fermi gli obblighi del concessionario ai sensi della presente convenzione, il concedente riconosce che l'ottenimento dei finanziamenti avrà luogo a seguito della costituzione delle garanzie richieste dai finanziatori che potranno includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegno sulle azioni del concessionario, ipoteche, privilegio generale sui beni del concessionario, cessione di eventuali crediti del concessionario verso il concedente.
6. Il concedente si impegna a prender atto e accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente la cessione da parte del concessionario a favore dei finanziatori, dei crediti che dovessero venire a maturazione in virtù del rapporto di concessione nei termini previsti

dalla cessione dei crediti, e in conformità alla legge applicabile.

7. Il concedente si impegna a cooperare con il concessionario e con i finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione e alla erogazione dei finanziamenti che verranno assunti dal concessionario.

8. Il concedente si impegna a concordare con il concessionario le eventuali modifiche alla presente convenzione necessarie per tutelare le ragioni di credito dei finanziatori ai sensi del contratto di finanziamento, tali comunque da non alterare i termini sostanziali della concessione, né le garanzie a favore del concedente. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente convenzione e salvo i casi di riequilibrio, in nessun caso il concedente sarà tenuto ad accettare modifiche che comportino maggiori oneri finanziari, ovvero l'assunzione di ulteriori impegni o limitazioni delle garanzie prestate dal concessionario, rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, salvo l'esigenza di adeguare i tassi di interesse previsti dal Piano Economico Finanziario a quelli disponibili sul mercato interbancario alla data di sottoscrizione del contratto di Finanziamento.

9. Il concedente si obbliga a non destinare altri impianti di depurazione al trattamento di bottini, cassonetti e/o ad attività concorrenziali rispetto a quelle previste nell'impianto di Sant'Angelo.

10. Il concedente si impegna a trasmettere al concessionario:

- a. ogni provvedimento in relazione alle aree limitrofe a quelle dell'impianto che possa in qualche modo avere effetti economici sulla concessione producendo un'alterazione dell'Equilibrio Economico - Finanziario;

- b. l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della concessione;
- c. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla concessione, sulle opere, sui lavori ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente convenzione.

ART. 12- APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

1. Il progetto esecutivo dell'opera sarà sottoposto al Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 Del D.Lgs. 50/2016 affinché proceda alla validazione del progetto verificando, in contraddittorio con i progettisti, la conformità del Progetto Esecutivo al Progetto Definitivo, nonché la conformità dello stesso alla normativa vigente ed ai documenti contrattuali. La validazione e l'approvazione del progetto esecutivo dovranno essere eseguite entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del progetto. Trascorso tale termine senza comunicazioni motivate volte ad interrompere gli stessi oppure a richiedere integrazioni, gli atti si intenderanno senz'altro approvati così come proposti.
2. Qualora si renda necessaria l'acquisizione di pareri tecnici, il Responsabile del Procedimento, convocherà in tempo utile apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. All'avviso di convocazione dovrà essere allegato il progetto definitivo. La conferenza di servizi dovrà pronunciarsi entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della prima convocazione ovvero, se richiesta dalla normativa vigente, dalla pronuncia dell'Amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale, se ed in quanto dovute, da

rendersi entro 90 giorni dalla richiesta o, in difetto di pronuncia, dalla scadenza di tale ultimo termine.

3. Il concedente si impegna al rilascio di tutte le autorizzazioni amministrative di tipo edilizio-urbanistico di propria competenza entro 15 (quindici) giorni successivi alla presentazione del progetto validato.

4. Il concedente si impegna al rilascio di tutte le altre autorizzazioni amministrative di propria competenza entro 15 (quindici) giorni dalle relative richieste.

ART. 13 - CONSEGNA DELL'AREA

1. Il concedente s'impegna nei confronti del concessionario a conferirgli in diritto d'usufrutto sulla parte di proprietà del Comune mentre diritto di comodato per la parte che il Comune ha in locazione, per tutta la durata della concessione, l'impianto e l'area indicati nel progetto dell'offerta, liberi da vincoli che ne pregiudichino l'utilizzo ai fini della concessione. Il diritto di cui sopra sarà costituito dalla data di immissione in possesso e avrà durata fino al termine della concessione.

2. L'immissione in possesso dell'immobile e dell'area avverrà contestualmente alla stipula della presente convenzione e, su richiesta del concessionario, entro un mese dalla stipula della presente concessione, a seguito di un sopralluogo compiuto dalle parti, all'esito del quale sarà redatto e sottoscritto un verbale di consistenza dal quale risulti che il concessionario ha preso visione dell'area e ne accetta l'immissione in possesso da parte del concedente.

3. Nell'ipotesi in cui l'impianto e l'area di cui al comma 1, non risultassero disponibili entro il termine previsto di cui al comma 2, il

concessionario potrà attivare le procedure di cui al successivo art. 30 ovvero richiedere la sospensione dei termini. In questo caso, laddove il decorrere del tempo determini variazioni delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, il concessionario potrà richiedere la rideterminazione delle stesse ai sensi dell'art. 165 comma 6 del D. Lgs. n. 50/16.

**ART. 14 - DIREZIONE DEI LAVORI, RESPONSABILE DELLA
SICUREZZA E ORGANO DI ALTA VIGILANZA**

1. Il concessionario dovrà affidare la direzione dei lavori ad un tecnico abilitato all'esercizio della professione. Il direttore dei lavori svolgerà anche la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione dell'opera salvo il caso in cui lo stesso deleghi un terzo alla funzione. Il direttore dei lavori potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di direttori operativi.
2. Con l'istituzione dell'Ufficio della D.L. il concessionario nomina il Direttore lavori, il responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione ed il responsabile del cantiere.
3. Nell'eventualità che il Direttore dei Lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa, il concessionario dovrà prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni. Ai fini della perfetta realizzazione delle opere in concessione, il concessionario si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale deve essere commisurata alla natura e all'importanza dei lavori.
4. Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà dichiarare il

nome, cognome ed estremi d'iscrizione all'albo professionale del tecnico avente titolo professionale adeguato al quale intende affidare la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione.

5. Il concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di alta vigilanza sulla progettazione e sull'esecuzione dei lavori tramite il Responsabile del Procedimento, al quale deve essere consentito l'accesso ai cantieri e alla documentazione del Progetto anche senza preavviso, in modo da non recare pregiudizio al Concessionario.

6. Il concessionario e il Direttore dei Lavori saranno tenuti ad uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal concedente in sede di alta vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o il ritardo siano conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

1. Nel rispetto delle indicazioni risultanti dal cronoprogramma e dalla presente convenzione il concedente s'impegna a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della concessione ed il mantenimento dell'Equilibrio Economico- Finanziario del progetto, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rilascio delle autorizzazioni all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessarie intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici.

2. Il concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le eventuali autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, le licenze, le dispense e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere, fermo restando che eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata l'inerzia del concessionario nell'attivare i relativi procedimenti ovvero nel sollecitare la loro conclusione nei termini di legge. In tutti i casi, laddove il decorrere del tempo determini variazioni delle condizioni di equilibrio economico-finanziario il concessionario potrà richiedere la rideterminazione delle stesse ai sensi dell'art 165 del D. Lgs. n. 50/16 come disciplinata dagli articoli precedenti.

ART. 16 - COLLAUDO

1. Il concessionario, con preavviso di 30 giorni, darà comunicazione scritta al concedente della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal cronoprogramma e del Progetto Esecutivo e dell'Ultimazione.
2. Il concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d'opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto Esecutivo.
3. All'atto del collaudo dei lavori il concessionario dovrà consegnare al concedente tutti gli elaborati previsti dal Codice e dal Regolamento anche su supporto informatico.
4. Il collaudo potrà avvenire anche per parte delle opere purché queste abbiano autonomia funzionale.
5. Il concedente nomina la/e commissioni di collaudo nel rispetto di

quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016.

6. I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti delle commissioni di collaudo, saranno a carico del concessionario.

7. Il collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure di cui al D. Lgs. n. 50/2016.

8. Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

9. Del collaudo in corso d'opera verrà redatta dettagliata relazione. Alla verifica dell'avvenuto completamento dei lavori sarà redatto processo verbale di ultimazione dei lavori, nonché rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e verifiche previste per la messa in esercizio.

10. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui al D.lgs. n. 50/16, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla data di rilascio. Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

11. In caso di ritardi nelle operazioni di collaudo per fatto del concedente o forza maggiore, che comportino lesione dell'equilibrio di cui al piano economico finanziario asseverato, il concessionario avrà diritto al riequilibrio.

ART. 17 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105 del D.lgs. n. 50/16 e secondo le dichiarazioni presentate in sede di offerta.

**ART. 18 - PROCEDURA PER LE CONTESTAZIONI E L'AMICHEVOLE
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del concessionario devono essere indirizzate al Responsabile Unico del Procedimento.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 20 (venti) giorni lavorativi successivi. Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti termini sono raddoppiati.

3. Ove lo reputi opportuno, al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il Responsabile Unico del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e/o del collaudatore.

4. Le determinazioni finali sulle contestazioni dovranno essere formulate entro il termine di 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.

ART. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

1. È escluso il concorso all'arbitrato.

2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione o contestazione della concessione e del

presente accordo sarà devoluta al Giudice Ordinario e il foro competente, in via esclusiva, sarà quello di Ancona, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.

**ART. 20 - CONDIZIONI DI GARANZIA PER L'EQUILIBRIO
ECONOMICO - FINANZIARIO**

1. Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della concessione, individuati come segue:

- a. i tempi previsti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui al cronoprogramma;
- b. i tempi previsti per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del cronoprogramma;
- c. l'importo del canone annuo;
- d. l'importo dei ricavi commerciali;
- e. i termini temporali e le condizioni di pagamento del canone annuo;
- f. la durata della concessione;
- g. le caratteristiche e l'entità dei servizi e di eventuali servizi aggiuntivi nella fase di gestione;
- h. il costo delle assicurazioni e il tasso Euribor di riferimento.

2. L'equilibrio economico finanziario è rappresentato dagli indicatori di redditività e di capacità del rimborso del debito riportati nel Piano Economico Finanziario asseverato. Ai fini della determinazione dell'equilibrio economico finanziario, il concedente e il concessionario faranno riferimento ai parametri economico finanziari come sopra

identificati e risultanti dal piano asseverato, che potrà riflettere le modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui alla precedente punto 1 del presente articolo evidenziando il disequilibrio della concessione.

3. Costituiscono condizioni essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico -finanziario della concessione e, se modificate ed in presenza delle ulteriori condizioni di seguito specificate, fanno sorgere nel concessionario il diritto al riequilibrio del PEF, con le procedure di cui al successivo art. 23, ovvero al recesso dal rapporto concessorio ai sensi degli artt. 165 e 182 del D. Lgs. n. 50/2016, i seguenti elementi:

a. regime fiscale:

l'aumento delle tasse od imposte in vigore alla data di presentazione dell'offerta o l'introduzione di nuove tasse od imposte che incidano sul PEF;

b. quadro normativo vigente alla data di presentazione dell'offerta:

modifiche od innovazioni all'insieme delle leggi, regolamenti, applicabili direttamente o indirettamente alla concessione, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività di costruzione, gestione e manutenzione rispetto a quelle poste a base del progetto dell'offerta e, per l'effetto, risulti alterato l'equilibrio economico-finanziario di cui al relativo Piano, con riferimento:

- a maggiori oneri a carico del concessionario, anche congiuntamente ad altri eventi, superiori a Euro 20.000,00;
- all'incremento dei costi di assicurazioni del progetto superiore a 20%

di quanto previsto nel P.E.F., a parità di condizioni di premio, franchigia e copertura;

- alla variazione dei costi di somministrazione di energia, acqua e altri servizi e materiali di consumo, in misura superiore al 25% rispetto a quanto inizialmente previsto, tale da non essere riassorbibile attraverso la rimodulazione delle tariffe praticate senza determinare lo spiazzamento della domanda;

- ai volumi attesi della domanda attesa, in misura superiore al 20%;

- c. rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari nei tempi previsti nella presente convenzione e del piano economico-finanziario:

in caso di ritardo nel rilascio dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 16 della presente convenzione da parte del concedente o delle altre amministrazioni competenti, sempre che tale ritardo non sia imputabile al concessionario:

- qualora atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali impongano di apportare varianti alla progettazione, costruzione delle opere nonché alla gestione e manutenzione delle stesse che non siano riassorbibili in una riformulazione progettuale e gestionale;

- qualora si rendano necessarie modifiche e/o innovazioni agli elaborati progettuali a seguito dell'accertamento di particolari caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche delle aree interessate dalle opere o del rinvenimento, nelle predette aree, di reperti archeologici, a condizione che:

- a) i fatti e le circostanze che impongano le modifiche e/o

innovazioni risultino imprevisti e imprevedibili in sede di progettazione preliminare;

b) per effetto di tali modifiche e/o innovazioni ne risulti alterato l'equilibrio economico-finanziario indicato nel relativo piano. Qualora i suddetti provvedimenti provochino un ritardo nella realizzazione delle opere superiore a 30 giorni che possa pregiudicare l'agibilità dell'opera o ritardare la messa in esercizio, dovuto a causa non imputabile al Concessionario;

c) l'incremento del tasso EURIBOR tra la data della presente Convenzione e la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, laddove lo stesso avvenga comunque entro la validazione del progetto esecutivo, nella misura in cui ecceda i 150 punti base;

d) l'incremento dell'inflazione che non possa essere riflesso nelle tariffe praticate senza determinare lo spiazzamento della domanda.

4. Il diritto di richiedere il riequilibrio di cui all'art. 23 spetta, invece, al concedente in caso in cui si verifichino i ***casi richiamati espressamente nei commi precedenti*** che determinino l'aumento del IRR (tasso interno di rendimento) del progetto in una misura superiore al 20% rispetto a quanto previsto nel P.E.F.

5. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 165 e 182 del D. Lgs. n. 50/2016, i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono quelli richiamati nei punti precedenti oltre a quelli specificamente indicati

dal Codice.

ART. 21 - RIEQUILIBRIO

1. Il concedente ed il concessionario sottopongono congiuntamente ad esame, con cadenza almeno triennale, le condizioni economico-finanziarie della concessione, salvo la prima revisione che avverrà dopo un biennio dall'inizio della gestione, anche di parte dell'opera.
2. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario medesimo potrà essere richiesta, anche prima delle scadenze indicate al comma precedente, qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui all'art. 20, tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario della concessione, come risultante dal relativo Piano economico finanziario asseverato.
3. Ai fini di cui al comma precedente, per le revisioni richieste dal concessionario, la questione sarà sottoposta dal concessionario al Responsabile del Procedimento.
4. In caso di disaccordo sarà trattata nei modi previsti dall'art. 23.
5. La revisione concordata potrà avere ad oggetto la modifica delle tariffe, della durata della concessione, il pagamento di un prezzo anche attraverso l'applicazione di quanto previsto agli articoli 164 e seguenti del D. Lgs. n. 50/16.
6. È fatto salvo il diritto del concessionario al recesso ai sensi dell'art. 165, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 22 - PREZZI

Le parti si danno reciprocamente atto che i prezzi relativi alla gestione

delle Opere sono stati determinati tenendo conto della qualità delle opere e dei servizi forniti, dell'entità dei costi di costruzione, gestione e manutenzione secondo le indicazioni risultanti dal disciplinare tecnico di gestione, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito.

ART. 23 - MODALITÀ PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio gestito dal concessionario sarà coerente con quanto previsto nell'offerta e nel Capitolato di Gestione, nel quale sono prescritte e determinate anche le penali connesse ai singoli inadempimenti del concessionario nonché le modalità di applicazione delle stesse.
2. La gestione delle opere e dei servizi connessi sarà svolta con le modalità previste nell'offerta in conformità al piano di manutenzione e a quanto stabilito nel P.E.F.
3. Il concessionario inizierà la gestione delle opere a partire dal verbale di immissione in possesso dell'area e dell'impianto.

ART. 24 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il trasferimento del rischio in capo al concessionario comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità e del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente:
 - a. «rischio di progettazione», il rischio legato al ritardo nei tempi di realizzazione della progettazione, al non rispetto degli standard richiesti dell'opera e dalla gestione, all'aumento dei costi di progettazione, ad errori nella progettazione;
 - b. «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei

costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;

c. «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;

d. «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa.

2. Il concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

3. Il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione sarà costantemente monitorato dal Responsabile del Procedimento, il quale avrà anche la responsabilità dell'applicazione delle penali secondo quanto prescritto dal Capitolato di Gestione.

4. Il concessionario è responsabile dei danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al concedente, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.

5. Il concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

ART. 25 - GARANZIE

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, il concessionario costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 93, comma 7 D.lgs. 50/2016, il concessionario potrà avvalersi delle riduzioni previste dallo stesso art. 93, comma 7. Detta garanzia sarà svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell'art. 103, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della cauzione definitiva dovrà comunque permanere fino al decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per tali ragioni, a garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione o previsti negli atti da questa richiamati, il concessionario ha prestato apposita garanzia (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria numero 19.00080 rilasciata, in data 11/1/2019, dalla Creval S.p.A.

2. Per tutta la durata della concessione, il concedente ed il concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative necessarie per un'opportuna gestione dei rischi

connessi alla costruzione e gestione dell'opera. Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in termini di economicità delle polizze assicurative in essere e/o future, stipulate e/o da stipularsi, da parte del concedente o del concessionario.

ART. 26 - GARANZIA PER L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

1. Il concessionario è tenuto a presentare entro 15 giorni dalla comunicazione del Responsabile del Procedimento relativa alla validazione del progetto esecutivo, la polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati della progettazione esecutiva. A tal proposito, il concessionario ha presentato apposita polizza assicurativa R.C.P. n. IFL0009862, rilasciata da AIG Europe S.A.

2. La polizza copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista. La garanzia deve avere un massimale non inferiore a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016. La polizza decorre dalla data d'inizio dei lavori ed ha termine alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ART. 27 - GARANZIA PER L'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE

1. Il concessionario è obbligato a costituire e consegnare al concedente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (D.lgs. n. 50/2016, art. 103, co. 7 – prima parte). La polizza assicurativa dovrà avere massimale minimo corrispondente all'importo del contratto.

2. Il concessionario è obbligato a costituire e consegnare al concedente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (D. Lgs. n. 50/2016, art. 103, c. 7 – seconda parte). La polizza assicurativa dovrà avere massimale pari ad € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00).

3. Entrambe le coperture di cui ai commi precedenti, decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. A tal proposito, il concessionario ha presentato apposita polizza assicurativa n. 5095.09.33.33031509, rilasciata da SACE BT S.p.A.

ART. 28 - GARANZIE DURANTE LA GESTIONE

1. Il Concessionario è obbligato a stipulare:
 - a. una polizza a copertura dei rischi di gestione (in forma *all risks*) relativa all'opera e agli impianti in esercizio, per tutta la durata della fase di gestione, per l'importo di euro 500.000. A tal proposito, il concessionario ha presentato polizza assicurativa n. 380549622 – App. 380549622/00002, n. 380549623; n. 390557663, n. 380549725, rilasciata da Generali Italia S.p.A.- Agenzia di Senigallia;
 - b. una polizza per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera per un massimale non inferiore ad euro 1.500.000, per i

danni imputabili al concessionario per responsabilità derivanti dalla gestione, manutenzione, conduzione, uso dell'impianto, anche per fatto dei suoi dipendenti, collaboratori, appaltatori o ausiliari. A tal proposito, il concessionario ha presentato polizza assicurativa n. 59534226, rilasciata da Allianz S.p.A.

2. Il concessionario dovrà reintegrare le garanzie nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in parte.

3. Le garanzie di cui al presente articolo devono decorrere dall'inizio della gestione e fino alla riconsegna delle opere al concedente e devono avere le caratteristiche previste dall'art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 29 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO

1. In mancanza di revisione della concessione mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio del piano economico finanziario, il concessionario potrà recedere dalla concessione. In tal caso si applicherà quanto previsto dal D.lgs. n. 50/16.

ART. 30 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Qualora il concedente si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente convenzione, il concessionario, esperita la procedura di contestazione di cui al precedente art. 18 e qualora persista l'inadempimento ulteriormente contestato, potrà richiedere la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c. salvo quanto disposto dal D.lgs. n. 50/16.

ART. 31 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concedente potrà risolvere la presente convenzione comunicando per iscritto al concessionario l'intimazione all'adempimento entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione, nei seguenti casi:
 - a. in caso di frode del concessionario o di collusione con personale appartenente all'organizzazione del Comune o con terzi;
 - b. nei casi previsti dall'art. 10 della presente convenzione.
2. Qualora il concessionario, entro il termine stabilito per l'adempimento nella comunicazione prevista dal precedente comma, non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a soddisfazione del concedente ovvero abbia presentato osservazioni ritenute dal concedente non sufficienti, la convenzione si intenderà risolta.
3. In caso di risoluzione della convenzione per inadempimento del concessionario, il concessionario è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al concedente, su sua richiesta, le opere oggetto della concessione.
4. Il concedente dovrà comunicare ai soggetti finanziatori la contestazione al concessionario di una causa di risoluzione della convenzione, ai fini dell'applicazione dei successivi articoli 35 e 36.

ART. 32 - INDENNITÀ

1. In caso di risoluzione della convenzione per inadempimento del concedente, si applica quanto disposto dal D.lgs. n. 50/16.
2. Per oneri accessori, si intendono tutti gli oneri relativi alla gestione della concessione, gli oneri finanziari inerenti gli investimenti effettuati, nonché quelli di esercizio e funzionamento relativi alla Società di

progetto, ove costituita.

3. La quota annuale di ammortamento degli investimenti è indicata nel Piano economico- finanziario.

4. In caso di risoluzione per inadempimento del concessionario, l'indennità è dovuta nei limiti delle somme indicate dal D.lgs. n. 50/16, ma il concedente ha diritto di ritenere tali somme fino all'accertamento dell'ammontare del debito del concessionario per le penali ed i danni, nonché di compensare detto debito con il debito del concedente nei confronti del concessionario.

ART. 33 - EFFETTI DELL'ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. I rapporti tra le parti in seguito al recesso, od alla risoluzione della convenzione per inadempimento del concedente, saranno regolati come segue:

a. qualora il recesso o la risoluzione intervengano nel corso della costruzione delle opere, essi diventeranno efficaci alla scadenza del trentesimo giorno dalla comunicazione; da detta scadenza il concessionario sarà liberato da ogni obbligo di completamento delle opere o da responsabilità e potrà ritenere l'opera fino al pagamento dell'indennità di cui all'articolo 34;

b. qualora il recesso o la risoluzione intervengano nel corso della gestione delle opere, il concessionario continuerà a gestirle fino al pagamento dell'indennità di cui all'art. 34 e, fino a quel momento, avrà diritto a riscuotere i proventi della gestione.

2. È espressamente escluso qualsiasi diritto di ritenzione delle opere oggetto della concessione in caso di risoluzione per inadempimento del

concessionario.

ART. 34 - SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni per la risoluzione della convenzione per inadempimento del concessionario, gli Enti finanziatori potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario così come stabilito dall'art. 186 del D. Lgs. n. 50/16.

2. Tale designazione dovrà essere comunicata per iscritto al concedente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta con cui il concedente manifesta la volontà di risolvere il rapporto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale la società subentrante si impegna a far cessare l'inadempimento del concessionario.

3. Entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta comunicazione i finanziatori o la società subentrante dovranno fornire ogni documento idoneo a dimostrare l'esistenza, in capo alla società subentrante, di caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'atto dell'affidamento della concessione. Qualora la risoluzione intervenga successivamente al rilascio del certificato di collaudo provvisorio di tutte le opere oggetto della concessione, sarà sufficiente che la società subentrante possieda i requisiti tecnici e finanziari richiesti ai gestori di servizi pubblici analoghi ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

4. Il concedente potrà rifiutare il subentro della società designata qualora:

- a. essa non abbia le caratteristiche tecniche e finanziarie previste al comma precedente;
- b. l'inadempimento del concessionario che costituisce legittima causa di risoluzione della convenzione non sia cessato entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente.

ART. 35 - REPERTI ARCHEOLOGICI

1. Fermo restando l'obbligo del concedente di osservare le disposizioni di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 50/16, ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il concessionario provvederà a sospendere i lavori e a darne immediata comunicazione alla competente Sovrintendenza, al Responsabile del Procedimento, all'Organo di Alta Vigilanza e al Direttore dei Lavori. I lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine scritto dell'Organo di Alta Vigilanza e della Direzione Lavori su espressa autorizzazione della Sovrintendenza. La sospensione dei Lavori e i maggiori oneri sostenuti dal concessionario a seguito del rinvenimento saranno considerati effetto di forza maggiore.
2. Il concessionario dovrà ridurre al minimo i ritardi connessi al ritrovamento dei reperti archeologici. A tal fine, si impegna a cooperare con le autorità competenti per la individuazione, in accordo con il concedente e l'Organo di Alta Vigilanza, delle soluzioni più adeguate di intervento, nonché a redigere un piano per la rimozione dei reperti da sottoporre al concedente per l'approvazione e modificare il cronoprogramma per adeguarlo alle nuove tempistiche.

ART. 36 - BONIFICA

1. Qualora in corso d'opera emergessero inquinamenti non preventivamente accertati, il concessionario, dietro consultazione con il concedente in ordine alla tipologia d'intervento ritenuto più opportuno e alle tempistiche necessarie, dovrà procedere, a propria cura e con oneri a carico del concedente, alla bonifica e messa in sicurezza di tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimento dei materiali inquinanti nel puntuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che saranno impartite dalle Autorità competenti alle quali il concessionario dovrà tempestivamente segnalare l'evento.
2. Il concessionario dovrà riferire al concedente, con relazioni periodiche, lo svolgimento di tutte le operazioni di bonifica e fino all'avvenuto completamento delle stesse. Tale evento, qualora contenuto nelle tempistiche concordate con l'Amministrazione, darà luogo a una proroga per il tempo corrispondente alla sospensione dei lavori per effetto dei detti inquinamenti e alle attività di bonifica necessarie.
3. Il concessionario, inoltre, dovrà procedere, a propria cura e con oneri a carico del concedente, alla bonifica da ordigni esplosivi e residui bellici delle aree interessate dai lavori. Prima di dar corso all'inizio delle opere di bonifica, il concessionario dovrà darne comunicazione alle autorità militari, all'Organo di Alta Vigilanza e alla Direzione Lavori sottoponendo un piano di bonifica che dia conto di una ragionevole stima dei tempi e dei costi necessari per rimuovere gli ordigni bellici.
4. Il concessionario dovrà esibire sia alla Direzione Lavori sia all'Organo di Alta Vigilanza i certificati di collaudo e le attestazioni relative

all'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi dopo averli richiesti all'autorità militare competente, il tutto a propria cura e spese.

5. Qualora, nonostante la massima diligenza del concessionario volta a minimizzare i ritardi, le attività di bonifica di cui al presente art. 38 comportino dei ritardi rispetto al cronoprogramma superiori a 20 giorni, si darà luogo a una proroga.

6. Qualora i costi ed i tempi dell'attività di bonifica di cui al presente articolo siano tali da determinare lesione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario, il concessionario avrà diritto di richiedere il Riequilibrio applicando la disciplina prevista all'art. 21.

ART. 37 - RICHIAMO DELLE NORME APPLICABILI

1. La presente convenzione è sottoposta al rispetto di tutta la vigente normativa in materia di concessioni di costruzione e gestione e, in particolare, del D.lgs. n. 50/2016 e, per quanto applicabili, dei regolamenti attuativi dello stesso, del D.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Si rinvia alle ulteriori norme in materia, nazionali o comunitarie.

ART. 38 - SPESE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo, registrazione e diritti di segreteria sono a totale carico del concessionario.

ART. 39 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha eletto domicilio in Senigallia (An) alla via Cimabue 11/2.

2. La società, con nota del 18/04/2019 prot. n. 27636/2019, acquisita digitalmente mediante scansione dell'originale analogico ed allegata al

presente atto sub lettera "A", ha comunicato le generalità della persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000. Il concessionario si impegna a notificare tempestivamente alla concedente la cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate con la citata comunicazione.

ART. 40 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. A pena di nullità assoluta del contratto, il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136.
2. I pagamenti a favore del concessionario saranno effettuati dalla Tesoreria Comunale, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
4. Il concessionario, con la nota citata al precedente articolo al comma 2, allegata al presente atto sub lettera "A", ha comunicato altresì gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità della persona delegata ad operare sul conto stesso, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010. Il concessionario si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la sopracitata comunicazione. Il

concessionario, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

ART. 41 - DIREZIONE DEL CANTIERE

1. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, idoneamente qualificato, formalmente incaricato dal concessionario.
2. Il tecnico a cui è affidata la direzione del cantiere ha sottoscritto la dichiarazione di accettazione dell'incarico acquisita digitalmente mediante scansione dell'originale analogico ed allegata al presente atto sub lettera "B"
3. Il concessionario, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere, previa motivata comunicazione al concessionario, il cambiamento del direttore di cantiere e del personale del concessionario per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

ART. 42- TRATTAMENTO DATI

1. Le parti danno atto di aver ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 e di cui al Regolamento UE 697/2016 e liberamente consentono ed autorizzano l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto, nonché le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati,

anche oltre i termini di legge.

Ai sensi dell'art 1341 del Codice Civile, il concessionario dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto e in particolare le seguenti:

- Art. 3 – Termini per la progettazione;
- Art. 4 – Cronoprogramma lavori;
- Art. 5 – Durata della concessione;
- Art. 9 – Penali;
- Art. 10 – Oneri di manutenzione;
- Art. 17 – Disciplina del subappalto;
- Art. 19 – Clausola compromissoria e foro competente;
- Art. 31 – Risoluzione per inadempimento del concessionario;
- Art. 40 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

Il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 50/2016.

E richiesto io Segretario Generale - Ufficiale rogante - ho ricevuto questo atto che è stato da me letto a video alle parti contraenti, che lo riconoscono conforme alla volontà manifestatami e che rinunciano alla lettura degli allegati per averne già presa conoscenza.

Il presente contratto redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici su cinquantadue pagine intere e ventitre righe della cinquantatreesima, oltre agli allegati, viene, alla mia presenza e vista, dalle parti meco sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 con firme digitali, la cui validità è stata da me accertata.